

Newsletter di febbraio 2019

Sommario:

- **Fax - Enpaf**
- **Adeguamento indice ISTAT prezzi al consumo**
- **Interventi a favore dei farmacisti iscritti che frequentano scuola di specializzazione**
- **Interventi a sostegno dell'occupazione 2019**
- **Aumento età pensionabile**
- **Saldo e stralcio contributi obbligatori (legge di bilancio 2019).**

Fax - Enpaf

CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI SI SEGNALE CHE A DECORRERE DAL 1° MARZO 2019 IL SERVIZIO FAX DELL'ENPAF NON SARA' PIU' ATTIVO.

Adeguamento indice ISTAT prezzi al consumo.

L'Istat ha reso noto il dato definitivo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per l'anno 2018 la misura comunicata è pari all'1,1%, ne consegue che l'ammontare delle pensioni in essere e dei coefficienti economici in base ai quali vengono liquidate le pensioni future verrà aumentato della medesima percentuale.

In conseguenza della comunicazione del dato ISTAT – FOI definitivo anche l'importo del contributo previdenziale obbligatorio, per l'anno 2019, è stato adeguato nella medesima percentuale. Per conoscere l'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale che verrà posta in riscossione nell'anno corrente utilizzare il link: <http://www.enpaf.it/contributi/servizi/contributi>.

Per l'anno 2019 i contributi di previdenza di assistenza e di maternità verranno riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, le scadenze delle tre rate è fissata rispettivamente al: **30 aprile, 31 maggio e 31 luglio**. Nel caso in cui venga posto in riscossione il solo contributo di solidarietà, unitamente alla quota di assistenza e di maternità, l'iscritto riceverà un solo bollettino bancario con scadenza 30 aprile riceveranno invece una cartella di pagamento notificata da Agenzia delle entrate – Riscossioni:

- Gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo del 2018 tramite bollettino bancario. Nella cartella verrà inserita la contribuzione omessa per l'anno 2018, le somme aggiuntive connesse all'inadempimento e la contribuzione previdenziale e assistenziale relativa all'anno 2019.
- Gli iscritti la cui posizione sia stata oggetto di reintegro contributivo in quanto l'Ufficio ha accertato la perdita del diritto alla riduzione la cui comunicazione (obbligatoria secondo il regolamento) sia stata omessa all'interessato. Nella cartella verrà inserito l'importo dei contributi evasi e delle relative somme aggiuntive nonché la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per l'anno 2019.
- I neoiscritti nell'anno 2017 che abbiano presentato domanda di riduzione contributiva entro il termine di decadenza ma per i quali, per ragioni legate all'istruttoria della pratica, non sia stato possibile emettere entro il

2018 un bollettino bancario con l'importo della contribuzione adeguato. Nella cartella di pagamento verrà inserito l'importo della contribuzione non versata per gli anni 2017 e 2018 nonché quella relativa all'anno 2019. Si tratterà di una procedura di riscossione spontanea senza applicazione di somme aggiuntive o interessi di mora.

Interventi a favore dei farmacisti iscritti che frequentano scuola di specializzazione.

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 gennaio ha adottato la disciplina degli interventi in favore dei farmacisti iscritti che frequentano una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, o equipollenti. Per finanziare l'iniziativa è stato disposto uno stanziamento di 200.000,00 euro. Non si tratta del primo intervento, infatti, in precedenza con deliberazione consiliare del 24 maggio 2018 è stata data una prima attuazione finanziata con uno stanziamento di 100.000,00 euro che si è esaurito.

Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti all'Enpaf che siano regolarmente immatricolati presso una scuola di specializzazione ed avere superato l'esame di profitto o aver conseguito il diploma di specializzazione. Non devono essersi verificate interruzioni nella regolare progressione degli anni di corso frequentati. La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo al conseguimento dell'esame di fine corso o del diploma di specializzazione relativi all'anno accademico per cui si richiede il beneficio.

Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli necessari per presentare la domanda utilizzare il link: <http://www.enpaf.it/scuola-specializzazione-2018/servizi/assistenza/scuola-specializzazione-2018>

Interventi a sostegno dell'occupazione 2019

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018 ha adottato la disciplina di attuazione degli interventi per favorire l'occupazione (art. 18 del regolamento di assistenza) si tratta di un contributo di cui è prevista l'erogazione a favore di titolari di farmacia o di parafarmacia che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

- Un farmacista di età non superiore ai trenta anni;
- Un farmacista di età pari o superiore a cinquant'anni che si trovi in stato di disoccupazione almeno da sei mesi.

L'istituto entra in vigore dal 1° gennaio 2019 e riguarda i contratti di lavoro stipulati a partire da tale data ovvero i contratti di lavoro a tempo determinato convertiti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in contratti a tempo indeterminato.

Il contributo viene erogato anche in caso di gestione societaria dell'esercizio a condizione che la maggioranza delle quote di partecipazione appartenga a farmacisti iscritti.

Il contributo consiste in una percentuale dell'importo degli oneri salariali ordinariamente sostenuti dal datore di lavoro e viene riconosciuto in relazione a diversi periodi di durata del rapporto di lavoro:

- otto mesi 20%;
- diciassette mesi 25%;
- ventisei mesi 30%;
- trentasei mesi 40%.

Il rapporto di lavoro deve essere ancora in atto al momento della domanda la quale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine del periodo di lavoro per il quale viene richiesto il beneficio.

Per ulteriori informazioni attivare il link : <http://www.enpaf.it/sostegno-per-loccupazione/articoli-enpaf/sostegno-per-loccupazione>

Si segnala che anche al fine di evitare disguidi di carattere tecnico la modulistica per presentare la domanda sarà messa a disposizione in prossimità della scadenza del primo periodo utile per ottenere il contributo (nel mese di agosto del 2019).

Aumento età pensionabile.

Il regolamento di previdenza dell'Enpaf prevede che, dal 1° gennaio 2016, l'età della pensione di vecchiaia venga aggiornata incrementandola nella stessa misura dell'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e applicato dall'INPS per le sue pensioni.

Fino alle pensioni di vecchiaia maturate entro il 31.12.2018 l'età pensionabile è pari a 68 anni e 4 mesi, in conseguenza dell'ulteriore incremento di cinque mesi comunicato con il decreto ministeriale del 5 dicembre 2017, **l'età pensionabile, per i diritti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2019 passa a 68 anni e 9 mesi.** Il successivo adeguamento è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il nuovo requisito anagrafico si applica anche nel caso di restituzione della contribuzione a favore dell'iscritto che non abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (art. 24 del regolamento di previdenza), considerato che per ottenere la restituzione dei contributi è previsto, tra l'altro, il compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina della pensione di vecchiaia.

Saldo e stralcio contributi obbligatori (legge di bilancio 2019).

La legge di bilancio per il 2019 ha riconosciuto la possibilità a favore dei contribuenti che abbiano debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017 di saldare gli stessi pagando importi percentualmente ridotti a seconda dell'ISEE del proprio nucleo familiare, in particolare, sarà possibile pagare le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

- 1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
- 2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
- 3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e non superiore a 20.000 euro.

La dichiarazione per poter accedere al beneficio deve essere presentata all'Agente della riscossione entro il 30 aprile 2019.

È necessario segnalare che, per legge, sono esclusi dall'operazione i debiti contributivi che siano insorti a seguito di procedura di accertamento. Dunque, tutti i casi in cui l'Enpaf abbia effettuato un reintegro contributivo nei confronti dell'iscritto che non abbia comunicato la perdita della condizione che gli consentiva di conservare l'aliquota contributiva a suo tempo riconosciuta.